



Logo
REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

dott. Ciro Valentino	Presidente
dott. Silvano Di Salvo	Consigliere
dott.ssa Rossella Bocci	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott.ssa Raffaella Miranda	Referendario
dott.ssa Carla Serbassi	Referendario

nell'Adunanza pubblica e camera di consiglio del 30 ottobre 2014

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la Legge 21 marzo 1953, n. 161;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO l'art. 5, lett. a) della Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici ed in particolare l'art. 20;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) ed in particolare gli artt. 148 e 148-bis;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della

Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

VISTA la relazione dei revisori relativa al rendiconto dell'esercizio 2012, redatta ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166;

VISTA la richiesta istruttoria all'Ente della nota n° 3613 del 19/06/2014 e le risposte dell'Ente fornite con nota prot. n° 3751 del 24/07/2014 a firma del Sindaco, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione, contenente i relativi chiarimenti;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

VISTE le deduzioni dell'Ente pervenute con nota prot. n.8153 del 16.10.2014;

VISTA e considerata la documentazione pervenuta;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 64 del 2014 con cui è stata convocata l'adunanza pubblica e le dichiarazioni rese in udienza pubblica dagli intervenuti;

Udito il relatore dott.ssa Rossella Bocci e per l'Ente il responsabile del Servizio economico finanziario Rag. Salvatore Sabatino, presenti il Segretario comunale, dott.ssa Maria Clara Napolitano e l'Organo di revisione, dott.ssa Filomena Lazazzera;

Premesso che

Il Comune di Calvizzano (Na) è un comune di 12.500 abitanti ed ente soggetto al Patto di stabilità interno (PSI), le cui entrate correnti di competenza (Tit. I,II,III) ammontano, nel 2012, a euro 6.757.478,35 e con un risultato di amministrazione di euro 544.072,54 vincolato.

Ritenuto in fatto

Dall'esame della Relazione/questionario Siquel dei revisori relativa al rendiconto dell'esercizio 2012 e dall'attività istruttoria sono emerse diverse criticità che hanno indotto il Magistrato istruttore a ritenere la sussistenza dei presupposti per l'esame collegiale della situazione e a chiedere al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza.

Il Comune è stato deferito in udienza pubblica in ordine alle seguenti criticità:

1. **"RESIDUI ATTIVI.** *La presenza di un volume di residui attivi di cui al titolo I e III (provenienti dalla gestione dei residui attivi) superiori al 65% degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli (per cui non risulterebbe rispettato il parametro 3), da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà (ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009). Inoltre, risultava superato anche il parametro n. 2) di deficitarietà secondo cui l'ammontare dei residui attivi di competenza (nuova formazione) relativi ai titoli I e III risulta superiore al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli.*

E' stata, inoltre, rilevata al punto 1.9.9 della Sezione II la presenza di residui attivi del titolo I e III vetusti. Più precisamente i residui attivi di tali titoli costituiti in anni precedenti il 2008, pari ad € 2.989.941,74, costituiscono circa il 30% del totale dei residui attivi pari ad € 10.201.245,69. Considerato che tali partite creditizie risalgono, appunto, a data anteriore al 2008, appariva necessario accertarne la reale esigibilità ai fini della verifica delle ragioni del loro mantenimento nel Conto del Bilancio (ex art. 228, co. 3, d.lgs. n°267/2000).

A tal fine si pregava di:

- chiarire se l'Amministrazione provvede ad una puntuale attività di verifica dei residui attivi tale da garantire una dettagliata e aggiornata ricognizione dei crediti distinti tra quelli di dubbia esigibilità, inesigibili ed insussistenti, in caso positivo si prega di quantificare le relative categorie;
- specificare i criteri adoperati ai fini dell'operazione di riaccertamento;
- fornire l'elenco dei residui attivi del titolo I e III da cui risulti la loro distinzione per anno, titolo di bilancio, descrizione, importi, evidenziando le riscossioni intervenute rispetto alla rendicontazione 2012;

2) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE. L'accertamento di un risultato di amministrazione pari ad € **544.072,54** (punto 1.5.1 della Sezione II) notevolmente influenzato dalla mole di residui antecedenti all'anno 2008 (punto 1.9.9 della Sezione II) relativi ai titoli I e III dell'Entrata pari ad € **2.989.941,74**. Questi ultimi risultano **5,5** volte superiore al risultato di amministrazione facendo configurare dubbi sulla attendibilità di tale risultato;

3) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI. L'Ente affermava di avere costituito il ridetto fondo (Sez. II, punto 1.9.4), ma **non risultava vincolata** una quota dell'avanzo a tal fine (Sez. II, punto 1.5.1 né è indicato l'ammontare alla Sez. I, punto 1.b). Segnatamente, si rammenta che l'art.6, comma 17 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, valorizzando un istituto risalente (cfr. il principio contabile n.2, punto n. 14 e l'art. 2, comma 6 del D.P.R. n. 194/1996) dispone che: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2012; [...], gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità». In sede di rendiconto, tali somme confluiscono nell'avanzo vincolato ovvero vengono utilizzate a fine "stralcio" residui dal conto del bilancio. Si pregava, pertanto, l'Ente di fornire chiarimenti in merito;

4) ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. Si evidenziava il **continuo ricorso**, pur

rispettando i limiti previsti dall'art. 222 del Digs. 267/2000; alle anticipazioni di tesoreria con le relative partite non restituite al 31/12 nell'esercizio di riferimento (tabella Sez. II, punto 1.6.2.). Si chiedeva di illustrare le cause di tale reiterato utilizzo;

5) DEBITI FUORI BILANCIO. Si rilevava a consuntivo 2012 un importo di debiti fuori bilancio pari a 21.059,58 per sentenze esecutive; si pregava l'Ente di fornire la motivazione del ricorso ad un istituto che, per sua natura, dovrebbe presentare il carattere dell'eccezionalità. La problematica dei debiti fuori bilancio risultava notevolmente significativa anche in considerazione della presenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, per un importo complessivo pari a € 60.000,00: l'ente era invitato a chiarire le ragioni del mancato riconoscimento di tali spese, a specificarne le fonti di finanziamento e a specificare se fosse stato costituito un fondo vincolato per la copertura di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere;

6) PARAMETRI DEFICITARIETÀ. L'Ente era invitato a trasmettere copia della certificazione concernente tutti i parametri di deficitarietà (ed attestante l'intervenuto o non intervenuto rispetto dei medesimi), allegata al rendiconto ed inviata al Ministero dell'Interno, con l'indicazione analitica degli importi considerati ai fini del calcolo".

A riscontro della suindicata nota istruttoria è pervenuta a questa Sezione la nota prot. n° 3751 del 244/07/2014 a firma del Sindaco, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione, contenente chiarimenti. In particolare, dai chiarimenti forniti in relazione alle predette osservazioni, è risultato quanto segue:

"1 e 2) Risulta il mancato rispetto dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario n. 2 e 3. I residui di vecchia e nuova formazione (Tit. I e III) sono stati oggetto di riaccertamento da parte dei singoli responsabili dei Settori, formalizzati nella determina del Responsabile del Servizio finanziario n. 1 del 12.04.2013, a firma congiunta degli stessi. Nel 2014, in sede di predisposizione del rendiconto esercizio 2013, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30 giugno 2014 si è provveduto ad una analisi ancora più puntuale al fine di individuare i presupposti giurcontabili che giustificassero o meno la sussistenza dei residui in conto capitale. L'esito di tale verifica ha prodotto le risultanze di cui al prospetto che segue:

Residui attivi al 01.01.2013	Eliminati	Residui al 31.12.2013
Titolo IV € 5.973.404,99	€ 2.631.964,56	€ 3.341.440,43
Titolo V € 4.992.695,16	€ 3.876.587,45	€ 1.116.107,71
Residui passivi al 01.01.2013	Eliminati	Residui al 31.12.2013
Titolo II € 10.500.762,01	€ 5.703.615,37	€ 4.797.146,64

Tale attività è stata pregiudiziale e fondamentale per la definizione del cronoprogramma dei pagamenti in conto capitale da eseguire nel 2014, indispensabile per assicurare il rispetto del patto di stabilità.

Per quanto attiene i residui attivi del Titolo I e III, si allega elenco distinti per anno, con evidenziazione delle riscossioni avvenute, rispetto alla rendicontazione 2012.

Da verifica presso il concessionario Equitalia Spa al 17.7.2014 gli importi dei ruoli ante 2008 ancora in riscossione sono pari a euro 5.493.362,68, maggiori rispetto ai residui attivi riportati ai titoli I e III di euro 2.486.930,42. Nel corso dell'esercizio 2014 è stata attivata la verifica della reale esigibilità dei crediti, distinguendo tra quelli di dubbia esigibilità, inesigibili e insussistenti, i cui risultati confluiranno nel rendiconto 2014.

3) Fondo svalutazione crediti: a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 si è provveduto a iscrivere nel Bilancio di previsione (intervento 1010810 cap.1) il fondo svalutazione crediti per l'importo di euro 100.000,00 e successivamente in sede di consuntivo è stato vincolato l'intero importo. Il risultato di amministrazione pari a euro 544.072, 54 (punto 1.5.1. della sezione II) deve essere considerato interamente vincolato per fondo svalutazione crediti.

4) Anticipazioni di tesoreria. Dal 09.09.2013 ad oggi l'Ente non ha più fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria. In passato, il continuo ricorso a detto istituto, presumibilmente avveniva a causa della lenta riscossione dei tributi comunali. Tale problematica è stata affrontata dalla nuova Amministrazione comunale che, con delibera di GM n. 16 del 29.05.2014, ha approvato il regolamento comunale di rateizzazione dei tributi onde agevolare tutti i contribuenti alla stregua della gran parte dei comuni, e nel contempo, garantirne in concreto l'introito.

5) Debiti fuori bilancio: l'importo di euro 60.000,00 si riferisce a due sentenze esecutive:

- n. 3576/2012 Tribunale di Napoli (Centro Italia costruzioni+ altri/Comune) per l'importo di euro 36.243,35, euro 8.253,36 per CTU e euro 8.783,59 per onorari professionali, oltre interessi;

- sentenza n. 628/2012 Tribunale Napoli Sez. Marano (Benvenuto Mattia c/Comune) di euro 14.762,00 oltre euro 1.200,00 circa di onorario".

Le suddette criticità sono state formalmente segnalate all'Ente, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 8153 del 16.10.2014 a firma del Sindaco.

Considerato in diritto

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti

sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti Interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*". Infine in base all'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 149/2011 "*Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia*

adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nel casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte nel caso di specie è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. Tanto premesso, sono state oggetto di attenzione collegiale le seguenti criticità:

1) Gestione dei residui e inattendibilità del risultato di amministrazione

Nel 2012 risultano superati dall'Ente, in base ai dati Siquel/Sirtel, i seguenti parametri di deficitarietà, ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13.10.2009, come richiamato e modificato dal decreto ministeriale del 18.02.2013, pubblicato su G.U. n. 55 del 06.03.2013

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà' di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà';	50020	X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà' di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà';	50030	X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	X

1.1 Permane la situazione di particolare problematicità nella gestione dei residui, in particolare dei residui attivi, con incidenza sul risultato di amministrazione, peraltro già nota all'Ente per essere stata rilevata e accertata da questa Sezione con la deliberazione n. 26/2013 in relazione all'esame del rendiconto 2010. In tale occasione sono state accertate le seguenti gravi criticità:

1. tardiva approvazione del rendiconto 2010;
2. inattendibilità delle risultanze contabili dell'Ente in relazione agli equilibri di parte corrente e di parte capitale;
3. criticità nella cassa e ripetuto ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate integralmente alla fine dell'esercizio;
4. criticità nella gestione dei residui;
5. mancata cancellazione dei crediti di dubbia e difficile esazione dai residui attivi del conto del bilancio e relativa iscrizione degli stessi nel conto del patrimonio;
6. inattendibilità del risultato di amministrazione al 31.12.2010 prevalentemente determinata dalla problematica relativa alla gestione dei residui;
7. mancato rispetto dei parametri di deficiarietà n. 2, 3, 4, 5.

La problematica ivi evidenziata, relativamente alla gestione dei residui, aveva messo in luce un'elevata incidenza del volume dei residui attivi relativi agli anni precedenti il 2006 (pari al 27%) rispetto al totale dei residui attivi e un'elevata incidenza del volume dei residui passivi del titolo II (pari a circa il 59%) sul totale dei residui passivi del medesimo titolo II, con una percentuale del 31% dei residui passivi del titolo II ante 2006. In particolare era stata riscontrata una grave criticità per gli equilibri di bilancio dovuta alla mancata cancellazione dei crediti di dubbia e difficile esazione dai residui attivi e dal conto del bilancio e alla mancata relativa iscrizione degli stessi nel conto del patrimonio; situazione vieppiù aggravata per avere l'Ente, nel 2010, applicato alla spesa corrente una quota (non vincolata) di avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 2009 di euro 40.000,00 e chiuso l'esercizio 2010 con un avanzo di euro 23.800,05 (non vincolato).

La Sezione nella prefata deliberazione aveva esortato l'Ente a effettuare una più corretta e sostanziale attività di accertamento dei residui che avrebbe dovuto coinvolgere, a differenza della prassi invalsa presso l'Ente, non l'Ufficio di ragioneria, ma *"ciascun responsabile di servizio, unico titolare delle risorse assegnate con il PEG e deputato (anche ai fini della responsabilità) ad accertare le entrate ed impegnare le spese (principio contabile n°3 ai punti 48- residui attivi- e 56 residui passivi)"*. Si auspicava pertanto *"la revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui"*.

1.2. Come noto, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'Ente deve procedere ad una particolare operazione di riaccertamento

degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio (art. 228 TUEL). Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. Detto in altri termini, l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione, per poi essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (art. 230 comma 5 del TUEL). Durante questa verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l'ente individua i residui attivi riscossi, da riscuotere, inesigibili e di dubbia esigibilità. Per questi ultimi il principio contabile n. 3, punto 101, prevede che "i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita". Si tratta di un comportamento necessario per bilanciare gli effetti negativi sul risultato di amministrazione che risponde al principio di prudenza e di effettività dell'equilibrio finanziario (Principio contabile n. 3 punti 45, 46 e 49, Principio contabile n. 2 punto 14).

Con specifico riferimento all'esercizio 2012, il conto consuntivo del comune di Calvizzano evidenzia un risultato di amministrazione pari a euro 544.072,54, molto più elevato rispetto al 2011 (euro 21.121,69) e al 2010 (euro 23.800,05). Peraltro tale risultato è notevolmente influenzato dalla mole di residui antecedenti al 2008, pari a euro 2.989.941,74, che risultano, pertanto, di ammontare superiore di n. 5,5 volte il risultato di amministrazione, ingenerando consistenti dubbi sull'attendibilità dello stesso.

Si evidenzia che permangono nel 2012, come già nel 2010, le criticità afferenti alla gestione residui attivi sia di nuova formazione che vetusti con conseguente violazione dei parametri di deficitarietà n. 2) e 3).

A tale proposito il Collegio non può esimersi dal rilevare che desta preoccupazione il mantenimento in bilancio di residui attivi vetusti dei titoli I e III, formati in anni precedenti il 2008, pari a euro 2.989.941,74 e che costituiscono circa il 30% dei residui attivi dei relativi titoli pari a euro 10.201.245,69.

1.9.9 Analisi "anzianità" dei residui (Fonte: Siquel)

RESIDUI	Esercizi Precedenti	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
Attivi Tit. I (A)	1.777.832,56	750.711,52	1.410.126,75	1.266.513,66	1.086.574,40	1.954.824,47	8.246.583,36
di cui F.S.R o F.S.:					56.574,91	260.802,50	317.477,41
Attivi Tit. II (B)	0,00	5.079,36	0,00	17.916,72	11.213,00	198.031,22	232.240,30
Attivi TIT. III (C)	1.212.109,16	191.932,98	128.214,65	37.367,04	24.512,57	360.525,90	1.954.662,33
Totale Residui attivi di parte	2.989.941,74	947.723,86	1.538.341,41	1.321.797,42	1.122.299,97	2.513.381,59	10.433.485,99

corrente (E=A+B+C)							
Attivi Tit. IV (F)	0,00	167.391,93	4.992.650,54	106.233,16	37.760,63	669.368,63	5.973.404,99
Attivi Tit. V (G)	2.558.167,18	112.266,36	412.911,20	0,00	669.952,45	1.339.397,97	4.992.695,16
Totale Residui attivi di parte capitale (H=F+G)	2.558.167,18	279.658,29	5.405.561,84	106.233,16	607.713,08	2.008.766,60	10.966.100,15
Attivi Tit. VI (I)	563,78	0,00	0,00	166.774,75	104.269,94	321.357,57	592.966,04
Totale Attivi (L=E+H+I)	5.548.672,70	1.227.382,15	6.943.903,25	1.594.805,33	1.834.282,99	4.843.505,76	21.992.552,18
Passivi Tit. I (M)	1.837.616,43	766.812,60	1.038.218,85	1.457.184,73	1.947.793,40	3.088.460,45	10.136.086,46
Passivi Tit. II (N)	2.591.379,60	179.876,21	5.568.195,79	26.897,62	861.929,94	1.272.982,85	10.500.762,01
Passivi Tit. III (O)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Tit. IV (P)	349.805,94	0,00	15.297,97	7.988,58	292.238,31	146.300,37	811.631,17
Totale Passivi (Q=M+N+O+P)	4.778.801,97	946.188,81	6.621.712,61	1.492.070,93	3.101.961,65	4.507.743,67	21.448.479,54

b)	Residui attivi	Esercizi Precedenti	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
	Tarso	733.673,57	49.528,87	431.318,42	519.759,88	250.819,52	1.100.885,70	3.085.985,96
	Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proventi Acquedotto	1.025.679,73	188.007,58	122.275,62	137,85	15.779,21	296.995,95	1.648.875,94
	Canoni di depurazione	818.158,99	203.035,69	226.423,51	111.856,87	199.999,48	105.063,21	1.664.537,75
	Fitti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanzioni per violazione codice della strada	186.429,45	3.925,40	5.939,04	0,00	3.819,90	3.259,20	203.372,99
	Residui passivi	Esercizi Precedenti	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
	di cui per canoni di depurazione ancora da versare	668.968,52	166.643,10	166.643,10	170.000,00	190.000,00	180.000,00	1.542.254,72

c)	Residui Attivi titolo II	Esercizi Precedenti	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,22	3.896,22
	Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	17.916,72	11.213,00	194.135,00	223.264,72

d)	Residui Attivi titolo IV	Esercizi Precedenti	2008	2009	2010	2011	2012	Totale
	Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti di capitale dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Comune con la nota di risposta alla richiesta istruttoria a luglio (nota 3751 del 24/07/2014) ha comunicato che "in sede di predisposizione del rendiconto esercizio 2013, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30 giugno 2014 si è provveduto ad una analisi ancora più puntuale al fine di individuare i presupposti giuscontabili che giustificassero o

meno la sussistenza dei residui in conto capitale. L'esito di tale verifica ha prodotto le risultanze di cui al prospetto che segue":

RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2013	ELIMINATI	RESIDUI AL 31/12/2013
Titolo IV € 5.973.404,99	€ 2.631.964,56	€ 3.341.440,43
Titolo V € 4.992.695,16	€ 3.876.587,45	€ 1.116.107,71

RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2013	ELIMINATI	RESIDUI AL 31/12/2013
Titolo II € 10.500.762,01	€ 5.703.615,37	€ 4.797.146,64

La suddetta operazione, i cui risultati saranno riversati nel rendiconto 2013 e 2014, dovrebbero contribuire in modo significativo alla riduzione di residui attivi del titolo IV e V e dei residui passivi del Titolo II.

A tale proposito va segnalato all'Ente che questo Collegio si riserva di verificare l'esito di tale attività con l'analisi del rendiconto 2013 e successivi e di monitorare la piena attuazione di quanto dichiarato, il rispetto della normativa di riferimento e delle indicazioni di questa Sezione.

Si osserva, peraltro, che le maggiori criticità della gestione dei residui attivi sono riscontrabili per i residui del Titolo III delle Entrate ante 2008 pari a euro 817,713,27 (entrate extratributarie) e, in particolare, per quelli derivanti da risorse finalizzate al codice della strada (ante 2008) pari a euro 183.429,45 circa e da acquedotto comunale (ante 2008) pari a euro 634.283,82. Tra i residui attivi del Titolo I (entrate tributarie) ante 2008 pari a euro 1.669.217,15, destano particolare preoccupazione i residui derivanti da Tarsu (ante 2008) pari a euro 653.348,98 e quelli derivanti da raccolta acque e depurazione (ante 2008) pari a euro 816.865,00. he

Si prende atto che, oltre alla suesposta operazione di "pulizia" dei residui, il Comune in occasione della richiamata adunanza pubblica ha comunicato a questa Sezione, con nota n. 8153 del 16.10.2014, di aver effettuato un'ulteriore operazione di riaccertamento straordinario di residui attivi e passivi. Tale riaccertamento, eseguito dal Servizio finanziario e dai responsabili dei settori dell'Ente (determina n. 32 del 15.10.2014), riguarderebbe residui attivi (provenienti dalla gestione residui) pari a euro 12.797,685,83 e residui passivi (provenienti dalla gestione residui) pari a euro 13.425.015,59 e dovrebbe portare all'eliminazione di residui attivi per circa euro 876.227,16 e residui passivi per circa euro 845.228,31. In base alle dichiarazioni rese dall'Ente, la suddetta operazione di eliminazione di residui attivi (ante 2008) includerebbe anche quelli per cui, in considerazione della loro natura giuridica e della loro anzianità, il magistrato istruttore nel corso dell'attività istruttoria aveva avanzato dubbi sulla loro effettiva esigibilità (euro 183.000,00 per violazione al Codice della M

Strada e euro 634.283 per acquedotto comunale). E' evidente che l'impatto di tale operazione sul bilancio e sugli equilibri di parte corrente e parte capitale dell'Ente troverà riflesso nel rendiconto 2014. A tal fine, la Sezione si riserva di valutare l'esito di tale attività.

1.3. Il Comune ha trasmesso copia dell'elenco dei crediti ante 2008 iscritti nei ruoli esecutivi per la complessiva somma di euro 5.493.362,68 affidati per la riscossione a Equitalia evidenziando, altresì, che il loro ammontare è di gran lunga maggiore rispetto ai corrispondenti residui attivi riportati nella contabilità dell'Ente (titoli I e III) pari a euro 2.486.930,42. Tanto era sottolineato dall'Amministrazione dell'Ente allo scopo di dimostrare la propria prudenza nel non sovrastimare tali risorse in bilancio. Si rileva, peraltro, che nella Relazione/questionario Siquel sul rendiconto 2012, la parte (1.9.2) afferente al "*Dettaglio della gestione contabile inerente ai residui attivi antecedenti al 2008, iscritti in contabilità mediante ruoli*" era assolutamente carente di informazioni e a precisazione di tale omissione si sottolineava: "*dati richiesti e non forniti dall'ufficio tributi*". Ciò rendeva impossibile a questa Corte verificare la attendibilità di quanto affermato dall'Ente e, più in generale, controllare l'entità delle somme riscosse e gli sgravi richiesti per i suddetti crediti ovvero l'ammontare delle somme conservate a titolo di residuo attivo nel conto del bilancio.

Si richiama all'attenzione del Consiglio comunale la suddetta criticità, invitando l'Amministrazione alla corretta tenuta delle scritture contabili di raccordo con il concessionario della riscossione dell'Ente e a vigilare sull'attività di riscossione dello stesso. Infatti, pur nella pendenza delle partite di inesigibilità e fino al formale scarico da parte di Equitalia spa, i responsabili dei servizi competenti debbono riscontrare durante l'intera gestione la fondatezza giuridica dei crediti in essere attraverso la verifica delle azioni condotte dal concessionario e, nel caso in cui si profilino situazioni di incerta esigibilità, provvedere allo stralcio delle medesime poste per l'iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di formale scarico da parte dell'agente contabile, in base alle procedure di cui al D.Lgs. n. 112/99 e successive modifiche (cfr. Corte dei Conti, Sezione controllo Toscana, deliberazione n.15/2011).

In relazione alla problematica della veridicità degli accertamenti di entrata e della corrispondenza tra accertamenti e riscossioni, in particolare per l'accertamento delle somme date in carico al concessionario della riscossione, questa Sezione osserva che essendo l'attività di riscossione una funzione pubblica, pur se affidata ad Equitalia spa e in disparte eventuali responsabilità in capo a quest'ultima, l'ente pubblico locale ha comunque l'obbligo di monitorare lo svolgimento dell'attività di gestione della riscossione ai sensi degli artt. 19, 23, 36 e 53 del d.lgs. n.112/99 (Corte dei conti, sezione controllo, Campania, deliberazione n. 249/2013).

1.4. La sussistenza degli estremi del parametro n. 4) di deficitarietà relativo all'accumulo di residui passivi complessivi provenienti dal titolo I (euro 10.136.086,46) superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente di competenza (euro 5.852.427,27) è indicativa di un sottostante squilibrio tra la gestione delle entrate e delle spese, le prime afflitte da *deficit* di riscossione, le seconde non adeguatamente contenute in

ragione dell'inefficacia della riscossione. L'adesione al DL n. 35/2013 dovrebbe produrre lo spazio temporale utile ad un'adeguata ed efficace sincronizzazione tra incassi e pagamenti. Il suddetto effetto si produrrà sempre e comunque solo dopo un miglioramento delle capacità di riscossione propedeutico all'efficacia di qualunque operazione gestionale di ricerca ed anticipazione di liquidità.

Segnatamente, il Comune presenta una massa di residui passivi pari a € 21.448.479,64 di cui quelli anteriori al 2008 pari a € 4.778.801,97 e impegni di competenza pari a € 9.509.142,88.

In proposito, si osserva che siffatto andamento dei residui passivi impone all'Ente di adottare adeguati meccanismi di controllo interno (art. 147 del TUEL) e di verificare l'idoneità dei presidi procedurali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (L. n. 102/2009) in materia di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, ciò anche a fronte della richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti dell'anticipazione di liquidità, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 35/2013, nella misura pari a euro 3.761.147,45 destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2012 ovvero di debiti fuori bilancio che alla stessa data erano già riconoscibili, anche se il riconoscimento sia intervenuto successivamente.

2) Fondo svalutazione crediti

Dalle risultanze istruttorie emerge che :*"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 è stato iscritto nel Bilancio di previsione (intervento 1010810 cap.1) il fondo svalutazione crediti per l'importo di euro 100.000,00 e successivamente in sede di consuntivo è stato vincolato l'intero importo. Il risultato di amministrazione pari a euro 544.072, 54 (punto 1.5.1. della sezione II) deve essere considerato interamente vincolato per fondo svalutazione crediti".*

L'Ente ha pertanto costituito il suddetto fondo per un ammontare pari al risultato di amministrazione (euro 544.072,54) interamente vincolato a tale scopo.

Si rileva, peraltro, che tale fondo risulta sottostimato, inferiore di euro 203.413,00, rispetto alla consistenza che avrebbe dovuto avere (25% dei residui attivi ante 2007 dei titoli I e III) per rispettare il limite minimo di legge, nel caso di specie pari a euro 747.485,44.

Il Collegio ricorda che gli enti locali ai sensi dell'art. 6, comma 17 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al d. lgs. n. 118/2011, devono iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui al titolo I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. L'importo accantonato nel suddetto fondo, com'è noto, *"non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine esercizio,*

nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato" (principio contabile n. 1/53 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti Locali).

Da quanto esposto consegue che il Comune avrebbe dovuto costituire a consuntivo 2012 un fondo svalutazione pari almeno a euro 747.485,44, che costituisce la percentuale del 25% dei residui attivi, ante 2008, dei Titoli I e III di ammontare pari a 2.989.941,74.

Infine non può non rilevarsi che, a garanzia di una sostanziale attività di risanamento finalizzata al raggiungimento di equilibri economici futuri strutturali, il Fondo svalutazione crediti, al di là del rispetto dell'art. 6 comma 17 del D.L. n. 95/2012 e nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118, dovrebbe adeguarsi all'andamento della capacità di riscossione delle entrate del Titolo I e III per le quali sono state individuate maggiori difficoltà di esazione, sia in conto competenza che in conto residui.

Pertanto, in sede di rendicontazione, se ai fini del rispetto dell'art. 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 è sufficiente procedere ad un vincolo corrispondente al preconstituito Fondo Svalutazione Crediti in sede previsionale (25% dei residui attivi del titolo I e III più anziani di 5 anni), alla stregua del principio generale contabile di prudenza (cfr. Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, documento Finalità e postulati del 2008, punti 68 e ss. nonché il principio contabile n. 3, punto 60 nel 2009 e oggi il principio contabile n. 2 di cui all'allegato n. 1 del D. lgs. n. 118/2011) è necessario procedere all'"adeguamento" del vincolo tenendo conto, da un lato, del riaccertamento dei residui (a fronte delle intervenute riscossioni e radiazioni dei residui a suo tempo considerati), dall'altro, dell'opportunità di costituire un vincolo superiore, in considerazione della propria scarsa capacità di riscossione (SRC Campania, n. 251/2011/PRSE e n. 12/2014/PRSP).

Si invita l'Ente a effettuare, unitamente ad una più puntuale attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi, una maggiore e più congrua quantificazione del fondo svalutazione crediti.

3) Gestione di cassa e anticipazioni di tesoreria.

L'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine (art. 222 del TUEL), cui è opportuno ricorrere in via eccezionale, al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili, per far fronte a momentanei problemi di liquidità (in quanto ne derivano oneri finanziari per il pagamento degli interessi passivi) e al fine di effettuare spese per le quali sia già prevista la copertura di bilancio con risorse proprie dell'ente *"nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere"*, C. Cost. n. 188/2014". (cfr. per le modalità e limite di utilizzo di tale istituto la recente deliberazione della Sezione delle Autonomie deliberazione n. 23/2014). In particolare, nella prefata deliberazione si chiarisce che: *«In sostanza, non si intravedono ragioni peculiari per cui*

nell'ambito delle pubbliche gestioni la causa del contratto di finanziamento a breve termine, alla quale è riconducibile l'anticipazione di tesoreria, debba essere limitata nella sua tipica funzione economica che è quella di assicurare per un certo tempo determinato, l'intero esercizio, disponibilità liquide entro un tetto prestabilito a prescindere dal numero delle prestazioni oggetto del regolamento contrattuale. La Corte Costituzionale, come già ricordato, ha individuato la specifica causa contrattuale come quella "nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere» (C. Cost. n. 188/2014)". Quindi fermo restando che la causa economica del contratto di finanziamento è da ricondursi a quella appena ricordata, la ragione del limite, alla luce dei ricordati principi dell'ordinamento contabile, è quella, ovvia, di proporzionare il debito al livello di autosufficienza finanziaria accertata nel penultimo esercizio. Continuando nel parallelismo con gli istituti di diritto comune, si tratta di un implicito criterio fisso di stima della sostenibilità finanziaria dell'esposizione debitoria, che si fonda sulla consistenza dei risultati certi relativi al livello di accertamenti delle entrate. Rispettato tale limite non c'è motivo di limitare l'utilizzabilità dell'anticipazione se l'ente attraverso il rientro dal finanziamento già utilizzato, ricostituisce il plafond disponibile. In sostanza il corretto utilizzo delle anticipazioni rende irrilevante il metodo di computo del limite; ritenere che il diverso criterio del calcolo del limite dell'anticipazione possa garantire l'uso corretto della stessa, non sembra avere concreti appigli logici» (Sez. Autonomie, deliberazione n. 23/2014).

Il ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria e in particolare non rimborsate a fine esercizio è un indicatore esplicito di una grave criticità gestionale e finanziaria, che oltre a produrre un aggravio finanziario per l'Ente, potrebbe costituire il sintomo di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Costituzione che consente di ricorrere al debito solo per finanziare spese di investimento.

Il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte del comune di Calvizzano costituisce una grave criticità riscontrata non solo nel 2012.

Questa Sezione con deliberazione n. 26/2013, cui si rinvia, aveva già evidenziato "il ripetuto ricorso ad anticipazioni di tesoreria non rimborsate integralmente a fine esercizio" e "atipiche imputazioni contabili, se non proprio artifici, che non hanno consentito di verificare l'effettivo trend anticipatorio e restitutorio quanto meno nel triennio 2009-2010".

L'ulteriore ricorso nel 2012 ad anticipazioni di tesoreria non integralmente rimborsate al termine dell'esercizio finanziario comprova che l'Ente si avvale di tale Istituto in modo sistematico per far fronte a persistenti squilibri nella gestione di cassa.

In particolare nell'esercizio 2012, con fondo cassa (risultante da conto del tesoriere e corrispondente alle risultanze contabili dell'ente) pari a € 0,00, l'anticipazione di

tesoreria richiesta dall'Ente risulta, in lieve diminuzione rispetto al 2011, pari a euro 891.600,44, pur inferiore al limite di cui all'art. 222 del Tuel (pari a euro 1.838.508,00).

	2010	2011	2012
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	361	365
Utilizzo medio dell'anticipazione	0,00	367.600,07	363.000,00
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	0,00	1.000.000,00	891.600,00
Entità anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	0,00
Entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	58.500,00	68.058,00

Fonte: Siquei

L'Ente peraltro ha affermato in istruttoria (e in adunanza pubblica) di non aver fatto ricorso nell'esercizio 2013, *rectius "dal 09/09/2013 ad oggi"*, a tale mezzo straordinario e ha giustificato il ricorso a tale istituto a causa della lenta riscossione dei tributi comunali. La nuova Amministrazione sembrerebbe aver preso contezza del problema e con delibera di G.M. n. 16 del 29.05.2014 ha approvato il regolamento comunale di rateizzazione tributi al fine di agevolare i contribuenti e al contempo garantirne in concreto l'introito.

La Sezione si riserva di valutare l'esito di tale attività negli esercizi successivi.

In ogni caso per il futuro è necessario che l'Ente migliori la sincronizzazione nei tempi di smaltimento dei pagamenti e degli incassi eliminando le tensioni nel rapporto tra gestione di competenza e gestione residui.

Infine la Sezione richiama l'Ente a prestare la massima attenzione alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità pari a euro 3.761.147,45, richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art.1 comma 13 del d.l. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013, per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità (comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 35 del 2013). In particolare si evidenzia la necessità di assicurare la "sterilizzazione" della richiamata anticipazione di liquidità in considerazione del possibile impatto della stessa sugli equilibri generali di bilancio, onde evitare che vada a finanziare nuove risorse secondo le indicazioni della deliberazione della Sezione delle autonomie (14/SEZAUT/2013/QMIG del 20 maggio 2013), della circolare MEF del 28.06.2013 e della Sezione regionale di controllo Liguria con deliberazione n. 65/2013 del 17.07.2013.

4) DEBITI FUORI BILANCIO

L'Ente nel 2012 ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 21.059,58, di parte corrente, classificabili ai sensi dell'art. 194 lettera a) del TUEL (sentenze esecutive).

Risultano ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere pari a euro 60.000,00, che l'Ente durante l'istruttoria ha specificato riferirsi a due sentenze esecutive: "n. 3576/2012 Tribunale

di Napoli (Centro Italia costruzioni+ altri/Comune) per l'importo di euro 36.243,35, euro 8.253,36 per CTU e euro 8.783,59 per onorari professionali, oltre interessi; sentenza n. 628/2012 Tribunale Napoli Sez. Marano (Benvenuto Mattia c/Comune) di euro 14.762,00 oltre euro 1.200,00 circa di onorario". In relazione alla problematica dei suddetti debiti fuori bilancio da riconoscere va evidenziato che l'Ente non ha costituito un fondo vincolato per la loro copertura e non sono state specificate le relative fonti di finanziamento.

In relazione alla criticità in esame, la Sezione raccomanda all'Ente di procedere tempestivamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con delibera consiliare. Ciò in quanto "nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso" (Principio contabile 2. 101).

Si ricorda, inoltre, che "Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente" (Principio contabile 2.103)

Si sottolinea, infine, che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL ha la finalità sia di ripristinare la fisiologia della fase della spesa e la riconduzione dei debiti *de quibus* al sistema, con i provvedimenti di riequilibrio finanziario, sia di accertare le cause che hanno originato l'obbligo, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità e deve precedere la fase del pagamento.

Ciò sopra esposto appare opportuno che il Consiglio Comunale prenda atto sin da adesso dei contenuti della presente pronuncia ed assuma tempestivamente i provvedimenti necessari per il ripristino degli equilibri finanziari ed il superamento delle gravi criticità evidenziate.

PER QUESTI MOTIVI

- 1) Accerta la sussistenza di una quantità di residui attivi di parte corrente la cui vetustà, considerata la situazione finanziaria complessiva dell'Ente, impone di proseguire nelle politiche di risanamento intraprese mediante un'accurata attività di riaccertamento dei residui attivi dei primi tre titoli delle Entrate ex art. 228 TUEL (stralciando dal conto del bilancio quelli di dubbia esigibilità o in alternativa vincolando una quota di avanzo tale da consentire la copertura della relativa perdita) e una più congrua quantificazione del fondo svalutazione crediti in conformità della normativa vigente (mediante vincolo sul

risultato di amministrazione che deve essere comunque adeguato al rinnovato accertamento della situazione dei residui attivi);

- 2) Accerta la carenza nel sistema di riscossione delle entrate;
- 3) Accerta l'accumulo di residui passivi e gravi patologie nel sistema dei pagamenti;
- 4) Accerta persistenti squilibri nella gestione di cassa con utilizzo continuativo e reiterato di anticipazioni di tesoreria;
- 5) Accerta l'accumulo di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lettera a) non tempestivamente riconosciuti dal Consiglio comunale;

DISPONE

ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL

la fissazione del termine di 60 giorni per l'adozione di provvedimenti idonei, sulla base delle considerazioni in parte motiva, a rimuovere le irregolarità sopraelencate.

Dispone, altresì, che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione a mezzo di posta elettronica certificata, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Calvizzano (Na) perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza e, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del TUEL, all'Organo di revisione dell'ente.

Dispone che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2014.

Il Magistrato Estensore

Rossella Bocci



Il Presidente

Ciro Valentino



Depositata in Segreteria

Il 14 Novembre 2014

Il Direttore della Segreteria

dott. Mauro Grimaldi

Il Funzionario

Dott.ssa Beatrice Monteciuollo

